

sono depositari di un rilevante patrimonio artistico da custodire e tramandare;

tali istituti sono diretti per la quasi totalità da presidi incaricati, non essendosi espletati i concorsi per tale tipologia sin dal 1986, diversamente da quanto avvenuto per altre istituzioni scolastiche;

il contratto collettivo nazionale integrativo del 3 agosto 1999 all'articolo 42, ha previsto la mobilità dei capi d'istituto nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado e l'ordinanza ministeriale n. 26/2000 consente che tale mobilità sia applicata indifferentemente in ogni tipo di scuola ma, allo stesso tempo, la dicitura del citato articolo 42 del contratto collettivo nazionale integrativo non include la tipologia artistica (con cui la legge intende gli Isa e La), mentre il decreto legislativo 16 aprile 1994, articolo 412, al primo comma prevede la specificità di capi d'istituto per tale tipologia -:

se non si ritenga necessario intervenire per la corretta interpretazione della norma poiché non prevedendo detta norma espressamente la tipologia artistica, nelle operazioni di mobilità, si potrebbe attraverso opportuna nota, o circolare, riconoscere la specificità dell'istituzione artistica e quindi evitare un sicuro danno a tali istituzioni scolastiche;

se e quando si intenda indire i concorsi per i presidi degli istituti d'arte e se, in attesa dello svolgimento degli stessi, non si ritenga opportuno prevedere la stabilizzazione degli attuali presidi incaricati in tali strutture.

(2-02505) « Mazzocchin, Sbarbati, Abbate, Albanese, Angelici, Giovanni Bianchi, Boccia, Borrometi, Cambursano, Carotti, Casinelli, Castellani, Cento, Cerrulli Irelli, Dalla Chiesa, Ferrari, Fioroni, Sergio Fumagalli, Domenico Izzo, Loddo, Monaco, Negri, Orlando, Pasetto, Petrini, Pinza, Pistelli, Procacci, Repetto, Romano Carratelli, Scozzari, Servodio, Testa, Veltri ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere - premesso che:

considerato il termine del 30 giugno 2000 ormai prossimo per la presentazione delle domande per il rinnovo delle concessioni delle emittenti in ambito locale e il successivo termine del 3 agosto 2000, finalizzato alla presentazione dei soli documenti allegati;

considerato che il Ministro delle comunicazioni Salvatore Cardinale ha emanato il disciplinare che regola la presentazione delle domande per i rinnovi, il 3 maggio 2000, ben 33 giorni dopo il 31 marzo 2000, come era stato precedentemente stabilito dal Regolamento emanato nel 1998;

considerato che i notai ed i commercialisti sono in questi giorni alle prese con le scadenze fiscali e quindi non disponibili ad eseguire atti societari e gli adempimenti contabili-amministrativi (piano economico di previsione, elevazione patrimonio netto, eccetera);

considerato che il Ministero con le doppie scadenze del 30 giugno 2000 e 3 agosto 2000 avrebbero un doppio lavoro per le disamine dei doppi fascicoli per poi accoppiarli e gli eventuali immancabili disguidi che ne deriveranno;

considerati gli innumerevoli ricorsi giudiziari che ne potrebbero derivare, promossi dalle emittenti che per i motivi sopra esposti non sono in grado di presentare la domanda in tempo utile e cioè entro il 30 giugno prossimo venturo -:

il termine di presentazione delle domande di concessione per l'esercizio dell'emittenza televisiva locale possano essere

protratte di n. 33 giorni con scadenza al 3 agosto 2000, affinché gli editori possano avere il tempo necessario per gli innumerevoli documenti che sono richiesti dal disciplinare emanato dal ministero delle comunicazioni.

(2-02503)

« Proietti ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

l'emergenza carceri pone ancora una volta con grande impatto di attualità il tema scottante dell'inadeguatezza delle nostre strutture carcerarie, all'interno del quale emerge il problema gravissimo della tutela del diritto alla salute di detenuti e personale carcerario;

risulta all'interpellante che, per quanto riguarda la popolazione detenuta, siano attualmente ristretti non pochi detenuti affetti da patologie molto gravi - ivi compresi cancro e affezioni tumorali - rispetto alle quali è assolutamente evidente l'impossibilità, nell'attuale situazione, di assicurare il rispetto del principio costituzionale della tutela del diritto alla salute;

inoltre, il personale di polizia penitenziaria e di assistenza e di volontariato per le attività trattamentali è ben lungi dall'aver adeguati presidi di prevenzione e cura, nonostante gli allarmi più volte lanciati in proposito dai medici penitenziari anche in relazione a patologie collegate alla presenza di decine di migliaia di detenuti extracomunitari -:

se il Ministro interpellato non intenda relazionare in aula sulla situazione attuale delle carceri dal punto di vista igienico-sanitario e della realizzazione del diritto alla salute di tutte le componenti del mondo carcerario.

(2-02504)

« Borghezio ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

BORGHEZIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il susseguirsi di gravissimi incidenti stradali causati da extracomunitari clandestini, spesso alla guida in stato di ebbrezza di auto obsolete e poco sicure, rende urgente e necessario un intervento di prevenzione e di controllo più volte sollecitato dalle Forze dell'ordine ed in particolare dalla Polizia stradale -:

se non ritenga necessario ed urgente sottoporre a revisione tutte le patenti di guida rilasciate ad immigrati extracomunitari sulla base di semplice presentazione del « permesso di guida » da essi ottenuto nel paese d'origine ove le condizioni di traffico sono palesemente diverse da quelle delle nostre strade e autostrade intensamente trafficate e, per di più, in assenza di reali ed approfonditi controlli sull'autenticità degli stessi « permessi di guida » originari. (3-05928)

LENTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

nell'articolo 8 comma 7 dell'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato si legge: « Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori due punti per il terzultimo anno »;

supponendo che la valutazione con cui hanno conseguito l'idoneità si attesti sulla media del 6, i candidati esterni possono totalizzare come credito 6 punti;